GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATORE ED INSEGNANTE OLTRE AI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO GLI ASILI NIDO E IL CENTRO INFANZIA DEL COMUNE DI PADOVA.

Su indicazione della Responsabile Unica di Progetto, si pubblicano le seguenti

F.A.Q.

QUESITO 1: Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale, lett. a), punto 2), del Disciplinare di gara, che richiede l'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di "servizi analoghi di pulizia in strutture educative e di accoglienza" per un importo complessivo minimo di € 300.000,00, si chiede di voler confermare che il requisito possa intendersi soddisfatto mediante lo svolgimento di servizi di pulizia presso strutture educative oppure presso strutture di accoglienza, quali, a titolo esemplificativo, le Residenze Sanitarie Assistenziali.

RISPOSTA: Si conferma. Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 6.2, lett. a), punto 2), sono ammissibili servizi di pulizia svolti presso strutture educative o presso strutture di accoglienza, purché analoghi per natura e caratteristiche alle prestazioni richieste dall'appalto

QUESITO 2: Si chiede di integrare le informazioni inerenti l'elenco del personale pubblicato con indicazione per ciascun operatore della formazione conseguita in materia di antincendio primo soccorso e igienico-sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/04 e della legge regionale, con relativi aggiornamenti.

RISPOSTA: Integriamo le informazioni richieste rinviandovi all'allegato trasmessoci dal Gestore uscente prot. n. 0364340 del 13/07/2026

QUESITO 3: Si segnala che il CCNL coop sociali rinnovato a gennaio 2024 prevede per i lavoratori il riconoscimento dei tempi di vestizione/svestizione, pari a 15 minuti. Si chiede se tali tempi possano essere considerati inclusi nei piani di lavoro del personale. In caso di risposta negativa, si chiede se tali tempi siano stati considerati quindi nella formulazione della base d'asta.

RISPOSTA: Il prezzo orario a base di gara è individuato secondo quanto riportato nell'art. 23 del capitolato. Nelle ore di servizio sono ricomprese le tempistiche per la vestizione. Si rinvia in ogni caso al CCNL applicabile.

QUESITO 4: Si chiede conferma che il requisito di cui all'art. 6.2 lett. a) punto 1) del Disciplinare "Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di servizi analoghi al servizio in appalto, anche a favore di soggetti privati: 1) per la prestazione principale: servizi analoghi in ambito educativo, scolastico o sociale, di supporto al personale educativo, di custodia, accoglienza, prestati presso asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, servizi ausiliari presso case di riposo, assistenza domiciliare, d'importo complessivo minimo pari a € 900.000,00 (I.V.A. esclusa)", sia assolto dall'avvenuta esecuzione di servizi di ausiliarietà presso nidi e scuole infanzia, ricomprendenti tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze umane dei minori fruitori del servizio, comprese quelle di aiuto alla mobilità, alle operazioni di igiene e pulizia personali ed alla somministrazione di

cibi, nonché i servizi di pulizia degli ambienti, la cui totalità concorra al raggiungimento dell'importo complessivo minimo richiesto.

RISPOSTA: Si conferma che il requisito relativo alla prestazione principale può essere soddisfatto mediante l'esecuzione di servizi di ausiliarietà presso asili nido e scuole dell'infanzia, purché le attività svolte siano riconducibili ai servizi analoghi indicati nel disciplinare, quali supporto al personale educatore ed insegnante, custodia, accoglienza, vigilanza e altre attività ausiliarie in ambito educativo, scolastico o sociale.

Si precisa tuttavia che, ai fini del raggiungimento dell'importo minimo richiesto per la prestazione principale pari ad € 900.000,00 IVA esclusa, sono valorizzabili esclusivamente le attività riconducibili alla prestazione principale stessa.

Le attività di pulizia degli ambienti costituiscono invece la prestazione secondaria dell'appalto e possono essere computate esclusivamente ai fini della dimostrazione del requisito previsto per tale prestazione, pari ad € 300.000,00 IVA esclusa.

Pertanto, nel caso di contratti misti comprendenti sia servizi ausiliari sia servizi di pulizia, il concorrente dovrà indicare gli importi riferibili alle singole attività, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti richiesti per ciascuna prestazione

QUESITO 5: Si chiede conferma che il requisito di cui all'art. 6.2 lett. a) punto 2) del Disciplinare "Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di servizi analoghi al servizio in appalto, anche a favore di soggetti privati: 2) per la prestazione secondaria: servizi analoghi di pulizia in strutture educative e di accoglienza di importo complessivo minimo pari a € 300.000,00 (I.V.A. esclusa)" sia assolto dall'avvenuta esecuzione di servizi di pulizia e attività di vigilanza, accoglienza e supporto al personale educativo presso scuole infanzia e asili nido, la cui totalità concorra al raggiungimento dell'importo complessivo minimo richiesto.

RISPOSTA: Non si conferma. Ai fini del raggiungimento dell'importo complessivo minimo richiesto per la prestazione secondaria, pari a € 300.000,00 (IVA esclusa), sono computabili esclusivamente i servizi di pulizia svolti presso strutture educative e di accoglienza. Non possono invece essere considerati, ai fini del predetto requisito, i servizi di vigilanza, accoglienza, custodia e supporto al personale educativo, in quanto riconducibili alla prestazione principale dell'appalto.

QUESITO 6: Buongiorno, con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto per la prestazione secondaria, relativo all'esecuzione di servizi analoghi di pulizia in strutture educative e di accoglienza per un importo complessivo minimo pari a € 300.000,00 (IVA esclusa), si chiede di confermare se il requisito possa essere comprovato mediante attestazioni rilasciate da Enti committenti relative a concessioni di gestione di asili nido nelle quali il servizio di pulizia è ricompreso tra le prestazioni contrattualmente affidate ed effettivamente eseguite, ancorché non affidato con contratto autonomo.

RISPOSTA: Si conferma, purché dalla documentazione prodotta sia possibile individuare e quantificare le attività di pulizia effettivamente svolte nell'ambito della concessione di gestione dell'asilo nido. Ai fini del requisito sono infatti computabili esclusivamente gli importi riferibili ai servizi di pulizia, ancorché eseguiti nell'ambito di un contratto avente ad oggetto una pluralità di

prestazioni. Non conta il tipo di contratto (appalto di pulizia puro o concessione di gestione o altro); conta la prestazione effettivamente svolta; per il requisito dei € 300.000 devono essere considerati solo gli importi riferibili alle pulizie, non l'intero valore della concessione /appalto.

QUESITO 7: Si chiede cortesemente di voler riesaminare il requisito di cui al paragrafo 6.1, lett. b), del Disciplinare, prevedendo una fascia di classificazione ai sensi del D.M. n. 274/1997 parametrata al valore triennale della prestazione secondaria di pulizia, in applicazione del principio di proporzionalità, atteso che la prestazione di pulizia costituisce una componente accessoria rispetto all'oggetto principale dell'appalto. Ciò anche in considerazione del fatto che il precedente giurisprudenziale richiamato dalla lex specialis concerne il sistema di qualificazione SOA negli appalti di lavori, istituto funzionale a garantire l'affidabilità dell'operatore nell'esecuzione di prestazioni caratterizzate da una peculiare complessità tecnico-realizzativa e disciplinato da presupposti normativi differenti rispetto al sistema delle fasce di classificazione previsto dal D.M. n. 274/1997 per le imprese di pulizia.
In via subordinata, ove la Stazione Appaltante ritenga di confermare la fascia di classificazione richiesta, si chiede di confermare l'ammissibilità del ricorso all'avvalimento della sola fascia di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/1997, fermo restando il divieto di avvalimento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.
A tal riguardo si richiama il Parere ANAC n. 567 del 6 dicembre 2023, secondo cui "l'appartenenza ad una determinata fascia di classificazione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 274/1997, [...] va considerata come requisito espressivo della capacità economico-finanziaria dell'operatore economico". Il medesimo parere evidenzia, inoltre, che "la tesi della inammissibilità dell'avvalimento della fascia di classificazione (...) non appare più attuale alla luce dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023", avendo il legislatore ampliato l'ambito di applicazione dell'istituto dell'avvalimento.
Si chiede, pertanto, di confermare che, in caso di mantenimento dell'attuale requisito, sia consentito il ricorso all'avvalimento della sola fascia di classificazione.

RISPOSTA: La giurisprudenza si è ormai consolidata nell'affermazione del principio in base al quale il valore stimato dell'appalto (corrispondente al valore massimo comprensivo di ogni opzione, così come riportato nel disciplinare di gara, conformemente a quanto previsto dall'art. 14, c. 4 D.Lgs 36/2023) sia strumentale non solo dal punto di vista della procedura di affidamento applicabile se l'importo corrisponde ad una procedura sopra o sotto soglia UE ma anche per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione.
Quanto alla problematica relativa all'avvalimento, la condizione di ammissibilità non può essere effettuata in questa sede perché di esclusiva competenza del seggio di gara.

QUESITO 8: con riferimento alle modalità di redazione dell'offerta tecnica, si chiede cortesemente di confermare che l'indicazione riportata nel Disciplinare in merito al numero di facciate debba intendersi come meramente preferenziale e, pertanto, derogabile (non essendoci il limite massimo di 20 facciate).
Altresì, si chiede se sia consentito utilizzare, ove ritenuto opportuno per esigenze di impaginazione e di migliore rappresentazione dei contenuti (ad esempio all'interno di tabelle, schemi, grafici o altri elementi), caratteri di dimensione inferiore e/o un'interlinea ridotta, nonché una diversa distribuzione degli spazi, fermo restando il rispetto dei contenuti richiesti e la piena leggibilità dell'offerta.

RISPOSTA: I limiti dimensionali sono stati posti nell'intento di facilitare la valutazione dell'offerta da parte della commissione giudicatrice, uniformandone la presentazione da parte di tutti i

concorrenti. Il superamento dei limiti o l'utilizzo di diversa impaginazione non comportano conseguenze sanzionatorie ma la loro osservanza è fortemente raccomandata ai fine di assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

QUESITO 9: si chiede di confermare che il requisito di iscrizione di cui all'art. 6.1 sia effettivamente richiesto anche nel caso di operatori economici che svolgono il servizio di pulizia esclusivamente quale attività accessoria e strumentale nell'ambito di contratti di gestione integrata di servizi socio-educativi e socio-assistenziali e non quale attività di impresa di pulizia esercitata autonomamente ai sensi del D.M. 274/1997 oppure se possa ritenersi soddisfatto anche da un operatore economico che, pur non essendo iscritto nelle fasce di classificazione previste dal D.M. n. 274/1997, dimostri una consolidata e comprovata esperienza nell'esecuzione di servizi di pulizia analoghi per dimensione e complessità a quanto, svolti nell'ambito di contratti di gestione integrata di servizi socio-educativi e socio-assistenziali (quali concessioni di asili nido e scuole dell'infanzia e gestioni global service di RSA), con un volume di attività ampiamente coerente con il valore dell'appalto e con il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.2 comma a) punto 2), nonché il possesso di sistemi di gestione certificati, tra cui la UNI EN ISO 14001, fermo restando che ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 36/2023, per gli appalti di servizi e forniture, la stazione appaltante può richiedere alle imprese un fatturato globale massimo non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto.

RISPOSTA: Stante l'importo della prestazione secondaria relativa al servizio di pulizia (superiore alla soglia comunitaria), in base a quanto previsto dalla legge n. 82 del 1994 e dal regolamento di esecuzione (approvato con il decreto ministeriale n. 274 del 1997), il cui art. 3 (Fasce di classificazione) dispone che «ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, [le imprese] sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari […]", l'iscrizione al registro delle imprese di pulizie, per come disciplinata, non è giuridicamente ammissibile se non collegata all'iscrizione in una delle fasce di classificazione previste dalla legge stessa.

QUESITO 10:
Si chiede:
1. di esplicitare il monte ore settimanale della coordinatrice presente nell'elenco del personale.
RISPOSTA: 40 ore settimanali.

2. di indicare se sono presenti eventuali condizioni di miglior favore nei confronti del personale.
RISPOSTA: dato non noto. Quesito non chiaro.

3. di indicare un consuntivo degli ultimi 3 anni di servizio per i materiali elencati all'articolo 7 del capitolato. Nel caso in cui non fosse possibile fornire i dati richiesti, si chiede di esplicitare come i costi di tali materiali siano stati valorizzati all'interno della base d'asta.
RISPOSTA: è stato stimato in via forfettaria un importo pari al 8 % sul valore della prestazione secondaria.

QUESITO 11: Si chiede conferma che il requisito di cui all'art. 6.2 lett. a) punto 1) del Disciplinare "Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di servizi analoghi al servizio in appalto, anche a favore di soggetti privati: 1) per la prestazione principale: servizi analoghi in ambito educativo, scolastico o sociale, di supporto al personale educativo, di custodia, accoglienza, prestati presso asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, servizi ausiliari presso case di riposo, assistenza domiciliare, d'importo complessivo minimo pari a € 900.000,00 (I.V.A. esclusa)" sia assolto dall'avvenuta esecuzione di servizi assistenziali presso strutture residenziali per anziani e/o di assistenza domiciliare prestati a favore di diverse tipologie di utenza (anziani e/o disabili e/o minori, ecc.)

RISPOSTA: Si conferma.

QUESITO 12: Si chiede conferma che il requisito di cui all'art. 6.2 lett. a) punto 2) del Disciplinare "Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di servizi analoghi al servizio in appalto, anche a favore di soggetti privati: 2) per la prestazione secondaria: servizi analoghi di pulizia in strutture educative e di accoglienza di importo complessivo minimo pari a € 300.000,00 (I.V.A. esclusa)" sia assolto dall'avvenuta esecuzione di servizi di pulizia svolti presso strutture residenziali per anziani.

RISPOSTA: Si conferma.

QUESITO 13: Con riferimento all'art. 16 del disciplinare, che prevede che la relazione tecnica sia redatta in formato A4, font Arial 12 e interlinea doppia, si chiede di confermare se tale prescrizione debba essere applicata anche al testo contenuto nelle tabelle inserite nella relazione tecnica oppure se, limitatamente alle tabelle, sia consentito utilizzare interlinea singola, fermo restando il rispetto del font Arial 12 e del limite complessivo di facciate previsto dal disciplinare.

RISPOSTA: Si veda quesito n. 8.

QUESITO 14: in merito al sub-criterio 1.1 dell'Offerta Tecnica, in cui è riportato che "Verrà: espressa preferenza per quelle offerte che presentino un'articolazione della struttura organizzativa (in termini di […] esperienza del personale preposto) […]", la scrivente tiene a segnalare che, a nostra interpretazione, la richiesta è potenzialmente lesiva del principio di massima partecipazione (principio ribadito dall'art. 83, comma 2, del codice appalti) nonché potenzialmente contraddittoria dell'Art. 37 del CCNL cosiddetto "Clausola Sociale" (alla quale siamo vincolati ai sensi delle Linee guida ANAC che recitano «La clausola sociale contenuta nel bando di gara è recessiva rispetto all'eventuale clausola che sia prevista nei contratti collettivi che disciplinano il cambio appalto, dovendosi la prima applicare solo in caso di mancanza di quest'ultima»).
È difatti impossibile, per qualsiasi Operatore Economico che non sia l'attuale gestore, proporre un contingente di operatori il quale sarà poi effettivamente, in caso di aggiudica, quello assegnato al servizio; per gli altri partecipanti non si ha altro modo di soddisfare il criterio se non proporre un contingente di operatori già in forze presso i propri servizi, ai quali necessariamente non si può imporre un cambio di Servizio. Allo stesso modo, qualsiasi contingente proposto in fase di gara non avrà mai la garanzia di essere esattamente in possesso di pari requisiti rispetto a quello poi effettivamente impiegato, in quanto nessun

Operatore Economico, eccetto l'uscente, è a conoscenza dei dettagli circa esperienza specifica dei lavoratori vincolati al servizio dalla Clausola Sociale.
Al netto di queste deduzioni, si chiedono quindi indicazioni su come soddisfare la richiesta del sub-criterio dell'Offerta Tecnica sopra citato senza intercorrere nelle contraddizioni sopra evidenziate e altresì senza subire un pregiudizio nella valutazione e verifica dei dati dichiarati.

RISPOSTA: Con riferimento al sub-criterio 1.1 dell'offerta tecnica, si precisa che lo stesso è finalizzato a consentire alla Commissione giudicatrice di valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa che l'operatore economico intende mettere a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, con riferimento ai ruoli, all'organigramma, alle funzioni, alle procedure organizzative e alle competenze professionali delle figure che saranno destinate alla gestione ed esecuzione del servizio.

Il criterio non richiede l'indicazione nominativa del personale che sarà effettivamente impiegato nell'appalto, né l'assunzione di impegni incompatibili con gli obblighi derivanti dalla clausola sociale prevista dalla documentazione di gara. La valutazione sarà effettuata tenendo conto della qualità, della coerenza e dell'idoneità dell'assetto organizzativo proposto e delle professionalità che l'operatore economico dichiara di poter mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio.

Resta fermo che l'aggiudicatario sarà tenuto ad applicare le disposizioni contenute nella clausola sociale e nella restante documentazione di gara, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile.

QUESITO 15: Per quanto attiene il requisito di cui al paragrafo 6.1.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE del disciplinare di gara e precisamente: "a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara", si chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI Costituendo in cui l'impresa mandante eseguirà la prestazione secondaria "servizi di pulizia" sia sufficiente l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinente al servizio di pulizia.

RISPOSTA: come indicato nel disciplinare di gara, paragrafo 6.3, lett. b), il requisito relativo all'iscrizione di cui al paragrafo 6.1 lett. b), ossia l'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane ai sensi del DM n. 247/97, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione f), deve essere posseduto dall'esecutore della prestazione secondaria.

QUESITO 16: con riferimento al requisito di idoneità professionale previsto per la prestazione secondaria, consistente nell'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane ai sensi del D.M. n. 274/1997 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione f), si rappresenta che l'operatore economico risulta regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese per le attività di pulizia di cui al D.M. n. 274/1997, con requisiti tecnico-professionali accertati dalla Camera di Commercio.
Tuttavia, nella visura camerale ordinaria non risulta indicata alcuna fascia di classificazione ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 274/1997.
Si chiede pertanto di confermare se il requisito della fascia di classificazione debba essere posseduto e risultare formalmente iscritto presso la Camera di Commercio alla data di scadenza dell'offerta; ovvero se sia ritenuta sufficiente la dimostrazione del possesso dei requisiti mediante diversa documentazione attestante il volume d'affari specifico maturato nei servizi di pulizia.

RISPOSTA: Si conferma che il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane ai sensi del D.M. n. 274/1997, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione f) prevista dall'art. 3 del medesimo decreto, deve essere posseduto dall'operatore economico alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La sola iscrizione per l'attività di pulizia con requisiti tecnico-professionali accertati dalla Camera di Commercio non è sufficiente qualora non risulti il possesso della fascia di classificazione richiesta dalla lex specialis. Come già precisato nella risposta al quesito n. 9, per gli affidamenti di servizi di pulizia di importo superiore alla soglia comunitaria trovano applicazione la legge n. 82/1994 e il D.M. n. 274/1997, che collegano la partecipazione alle procedure di affidamento al possesso della relativa fascia di classificazione.

Pertanto, non è sufficiente la produzione di documentazione alternativa volta a dimostrare il volume d'affari maturato nei servizi di pulizia qualora l'operatore economico non sia in possesso della fascia di classificazione richiesta. Il requisito deve risultare posseduto secondo le modalità previste dalla normativa di settore e dalla documentazione di gara.